



**ORDINANZA PER L'APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNALI**

Ordinanza per operazioni periodiche di manutenzione taglio piante, rami sporgenti e siepi ai margini delle strade comunali, nonché dei fossi di scolo;

**IL RESPONSABILE**

Preso atto che il Responsabile assume il seguente provvedimento nell'esercizio dei poteri attribuiti dal Codice della Strada approvato con D. Lgs n. 285/92 e s.m.i. e in ossequio alle norme in tema di proprietà demaniale contenute nel Codice Civile;

Considerato lo stato di incuria in cui versano alcuni fondi confinanti con le strade comunali, sui quali risulta abbondante lo sviluppo di piante e cespugli che protendono tronchi, rami, fronde e foglie verso le sedi stradali comunali, invadendole e creando ostacolo alla percorribilità, alla visibilità e alla leggibilità della segnaletica;

Rilevato, in particolare, che la caduta di alberi o grossi rami, a seguito di eventi meteorologici intensi, ha causato danni a strutture e la chiusura temporanea di strade;

Visti gli artt. 16-17-29-31-32 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di Attuazione del C.d.S.) che stabiliscono le norme sulle piantagioni di alberi in adiacenza a strade pubbliche;

Richiamati pertanto gli obblighi dei proprietari dei fondi adiacenti i confini stradali così come definito dal comma 10, art. 3 del D. Lgs 285/1992;

Viste le norme del Codice Civile in tema di proprietà demaniale;

Ritenuto necessario provvedere alla manutenzione dei fondi adiacenti i confini stradali provvedendo all'abbattimento e/o potatura di tutta la vegetazione che generi pericoli e ostacoli alla circolazione stradale;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

**ORDINA**

A tutti i proprietari, possessori, o tenentari/conduttori - frontisti delle strade comunali di uso pubblico, di provvedere:

1. **entro 10 giorni dall'accertamento del pericolo, al taglio e/o potatura di tutta la vegetazione costituente pericolo, impedimento e/o ostacolo alla viabilità e sicurezza stradale, compresa entro la fascia di mt. 3 dalla strada, misurata orizzontalmente a partire dal confine della proprietà stradale;**
2. nel periodo compreso tra il 1 novembre ed il 30 aprile alla regolare manutenzione per le restanti alberature comprese entro la fascia di mt. 3 dalla strada, misurata orizzontalmente a partire dal confine della proprietà stradale;

**E, DISPONE ALTRESI':**

La potatura regolare, con rimozione immediata dei residui delle lavorazioni, di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provochino restringimento della carreggiata, ostacolo al transito su marciapiedi, limitazioni alla visibilità della segnaletica stradale;

la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e il ripristino se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale (es. erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti) che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità;

**RENDE NOTO**

che tutti i proprietari o tenentari, per le operazioni di taglio di cui alla presente Ordinanza, dovranno attenersi alle seguenti modalità:

1. abbattimento e/o potatura di tutte le piante esistenti entro la fascia di rispetto stradale, ad eccezione di quelle protette per le quali dovrà essere effettuata specifica ordinanza sindacale qualora ritenute di pericolo per la pubblica incolumità (art. 54 D Lgs 267/2000), con rimozione del materiale di risulta;
2. l'esecuzione dei lavori dovrà avvenire previo accordo con l'ente al fine di garantire la pubblica incolumità e transitabilità;
3. i lavori di cui alla presente Ordinanza dovranno essere eseguiti entro i termini prefissati, dopo di che, senza ulteriore avviso, il Comune, previa Ordinanza Sindacale e informazione alla Prefettura, potrà provvedere d'ufficio all'esecuzione di detti lavori qualora ritenuti improcrastinabili per la sicurezza e la pubblica incolumità, con mezzi propri o avvalendosi di ditte Specializzate;
4. resta nelle facoltà dell'Ente addebitare ai proprietari e tenentari dei terreni le relative spese, eventualmente tenendo il legname a parziale compenso del lavoro, senza che nulla abbiano più a pretendere;
5. fatta salva ogni azione sanzionatoria a riguardo, indipendentemente dai lavori di cui al punto 3, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza ai danni che possono verificarsi per cause riconducibili all'inosservanza della presente Ordinanza; in caso di presenza di più proprietari gli stessi ne risponderanno in solido;
6. per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi non è necessario il nulla osta preventivo del Comune;
7. il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito a regola d'arte così come previsto dalle norme di polizia forestale per quanto applicabile alla presente Ordinanza;
8. sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta Autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi del D Lgs n. 285/92 (Nuovo codice della Strada) e art. 21 del DPR n. 495/92 (Regolamento d'esecuzione), per l'esecuzione di lavori che ingombrano la sede stradale;

**RICORDA E COMUNICA CHE**

successivamente all'esecuzione d'ufficio, a seguito di inadempienza dei proprietari o tenentari, sarà facoltà dell'Ente applicare le sanzioni amministrative a norma di legge (Codice della Strada) e lasciare impregiudicato l'esercizio dell'azione penale (art. 650 del Codice Penale);

la presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e affissione nel territorio comunale;

gli Agenti di Polizia Locale e quelli delle Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza e del rispetto del provvedimento.

E' obbligo a chiunque spetti di osservare i disposti della presente Ordinanza.

Chiunque abbia validi motivi e interesse per contestare la presente Ordinanza può inoltrare ricorso entro 60 gg dalla data di pubblicazione all'albo comunale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall'art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e dell'art. 74 del Regolamento di esecuzione, oppure in via alternativa ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure, in alternativa entro 120 giorni può inoltrare ricorso al Presidente della Repubblica

Gaglianico, li 07-07-2023



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Ing. Paolo Manuele Zoroddu**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

UFFICIO TECNICO